

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1393

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VANZO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI e
FRANCO Paolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2002

—————

Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di
cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alcune disposizioni legislative hanno introdotto nuove discipline restrittive in materia di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Il presente disegno di legge è finalizzato ad abrogare le norme esistenti in materia.

L'attuale regime di incumulabilità non consente ai pensionati di anzianità ex-lavoratori dipendenti alcun tipo di cumulo, limitatamente alla quota di pensione liquidata

con il sistema retributivo, e ai pensionati di anzianità ex-lavoratori autonomi, il cumulo nella misura del 50 per cento con redditi da lavoro autonomo, senza alcuna salvaguardia dei trattamenti minimi.

Il presente disegno di legge è finalizzato altresì ad abrogare l'incumulabilità fra pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e redditi da lavoro di qualsiasi natura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, primo periodo, le parole: «, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189,» sono soppresse;

b) i commi 180, 189, 190 e 216 sono abrogati.

2. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1965 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

3. Gli enti previdenziali interessati provvedono a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, eventualmente dovute, tra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo di cui al comma 2 ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi sulla base delle disposizioni abrogate dalla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

